

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio – Giustificazione»

Nella causa C-914/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2019, nel procedimento

Ministero della Giustizia

contro

GN,

nei confronti di:

HM,

JL,

JJ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per GN, da A. Police, G. Schettino e F. Ferraro, avvocati;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone e G. Santini, avvocati dello Stato;
- per il governo tedesco, da M. Hellmann e J. Möller, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza

conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 10 TFUE, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Ministero della Giustizia (Italia) e GN in merito alla fissazione, con decreto del direttore generale di tale Ministero, del 21 aprile 2016, che ha indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio, di un limite di 50 anni di età per la partecipazione a tale concorso.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il considerando 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel modo seguente:

«La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili».

4 Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5 L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede:

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

(...))».

6 L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 così precisa:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(...))».

- 7 L'articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età», al paragrafo 1 così dispone:

«Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

- a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
- b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
- c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».

Diritto italiano

- 8 L'articolo 1 della legge del 6 agosto 1926, n. 1365 – Norme per il conferimento dei posti notarili (GURI n. 192, del 19 agosto 1926), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la “legge n. 1365/1926”), è così formulato:

«I notai sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

(...)

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

(...)

- b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;

(...))».

- 9 L'articolo 7 della legge 1365/1926, così dispone:

«I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, con decreto del Presidente della Repubblica».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 10 Con decreto 21 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio. Tale decreto ha fissato a 50 anni il limite di età per poter partecipare a detto concorso, conformemente all'articolo 1 della legge n. 1365/1926.

- 11 GN ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) il suddetto decreto con il quale era stata esclusa dalle prove scritte per aver raggiunto 50 anni di età alla data del bando di concorso.
- 12 Tale giudice ha adottato una misura cautelare con la quale GN è stata ammessa a partecipare al concorso. GN ha superato tutte le prove di detto concorso.
- 13 Con sentenza del 28 novembre 2019 lo stesso giudice ha dichiarato improcedibile il summenzionato ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del superamento da parte di GN delle prove del concorso.
- 14 Il Ministero della Giustizia ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, ritenendo che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe dovuto respingere nel merito il ricorso proposto da GN e non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al superamento, da parte di quest'ultima, delle prove del concorso in questione.
- 15 Il giudice del rinvio ritiene che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe dovuto dichiarare ricevibile il ricorso proposto da GN avverso il decreto del 21 aprile 2016 nella parte in cui fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio. Esso ritiene, inoltre, che tale limite di età sia conforme alla normativa nazionale in vigore, ossia l'articolo 1 della legge n. 1365/1926. Il Consiglio di Stato nutre, tuttavia, dubbi circa la compatibilità di tale disposizione con la direttiva 2000/78, cosicché sarebbe necessario interrogare la Corte ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.
- 16 Secondo tale giudice, si pone in particolare la questione se detta disposizione possa essere considerata giustificata alla luce degli obiettivi invocati dinanzi ad esso dal Ministero della Giustizia, volti a garantire la stabilità dell'esercizio della professione di notaio per un lasso di tempo significativo, senza gravare sull'equilibrio finanziario del regime previdenziale di tale professione, impedendo ai soggetti prossimi all'età pensionabile di accedervi.
- 17 In tale contesto il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 21 della [Carta], l'articolo 10 TFUE e l'articolo 6 della direttiva [2000/78], nella parte in cui vietano discriminazioni in base all'età nell'accesso all'occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all'accesso alla professione di notaio».

Sulla questione pregiudiziale

- 18 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 21 della Carta e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio.
- 19 Occorre, anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull'età è stato recepito nell'articolo 21 della Carta e che tale divieto è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 7 febbraio 2019, Escibano Vindel, C-49/18, EU:C:2019:106, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
- 20 Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, in primo luogo, verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e contenga una disparità di trattamento fondata sull'età. Se così fosse, occorre verificare, in secondo luogo, se tale disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.